

Andrea Salvatore

Sapienza Università di Roma  
Dipartimento di Filosofia  
Via Carlo Fea 2, 00161 Roma  
andrea.salvatore@uniroma1.it

## **Violenza simbolica e violenza reale. Per una definizione del concetto di guerra**

### **Defining war: An essentially contested concept between symbolic violence and actual violence**

Abstract – The present article deals with the concept of war from both a philosophical and a legal standpoint. The chief aim is to offer a clear and distinct definition of war, neutral with regard to any normative conception of the opponents. A brief discussion of the seminal definition provided by Carl von Clausewitz in his *Vom Kriege* (On War) – «an act of violence to compel our opponent to fulfil our will» – will make it possible to unearth the essential features of a general (that is, non state-oriented) concept of war. These features are the means and end of the violent act. Based on this and independently of any other feature or factor, a war can be defined as a voluntary act (or a set of voluntary acts) of physical violence perpetrated against individuals to impose one's will on the opponent. The implications, at both the political and the semantic level, of such an "extended" and context-independent definition of war will be examined in the final part of the article.

Keywords: definition of war; political violence; terrorism; structural violence; Clausewitz

Quando François Hollande, all'indomani degli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi, ha dichiarato, nel suo discorso al parlamento del 16 novembre, che la Francia era in guerra e che gli attentati dei giorni precedenti costituivano degli «actes de guerre», non ha fatto che confermare una posizione che appariva largamente condivisa dall'opinione pubblica non solo francese e che, assunta come la semplice presa d'atto di uno stato di cose di per sé evidente, sarebbe rimasta sostanzialmente inquestionata anche nelle settimane successive. I ripetuti richiami all'«11 settembre europeo» hanno fatto perdere di vista, oltre ai 191 morti degli attentati dell'11 marzo 2004 a Madrid e ai 56 degli attacchi del 7 luglio 2005 a Londra, una differenza tutt'altro che secondaria con quanto avvenuto all'indomani degli attacchi aerei alle Torri gemelle: quando il 20 settembre 2011 nel suo discorso al Congresso George W. Bush dichiarò: «On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country», molte furono le voci dissenzienti rispetto a un'immediata identificazione tra guerra e terrorismo (dando qui per acquisiti, per ragioni di spazio, i caratteri costitutivi di quest'ultimo<sup>1</sup>), tanto che lo stesso Bush nel suo discorso dichiarò sì guerra contro i «nemici della libertà», ma mai formalmente a Iraq e Afghanistan; nel caso degli attentati di Parigi, di contro, l'identificazione di quanto accaduto con un atto di guerra ha incontrato un consenso pressoché unanime e il dibattito si è spostato sull'opportunità di identificare parte dell'Islam (tanto come religione quanto come orizzonte culturale di determinati contesti geografici) con certo terrorismo.

---

<sup>1</sup> La definizione di terrorismo che qui si assume, senza tuttavia poterla giustificare per ragioni di spazio, è la seguente: un atto o un insieme di atti volontari di violenza fisica su persone (e/o cose da cui dipende la loro immediata sussistenza vitale) non costituenti una minaccia fattuale all'incolumità di terzi, portati a compimento con lo scopo di imporre la propria volontà all'avversario.

Ovviamente la differente reazione, politica e culturale, all'indomani dei due attentati (2001 e 2015) può essere spiegata, in tutto o in parte, alla luce di quanto accaduto nel corso dell'ultimo quindicennio, vale a dire della continuità del fenomeno terroristico (non solo nei paesi occidentali e senza dimenticare i relevantissimi sviluppi e trasformazioni dello stesso) e della difficile congiuntura sia economico-finanziaria (la crisi iniziata nel 2007 ha tutt'altro che esaurito i suoi effetti) sia politico-sociale (qui rilevante soprattutto per ciò che concerne le politiche di immigrazione e integrazione). Tuttavia, quand'anche i fattori richiamati contribuissero a spiegare almeno in parte l'osservazione di partenza, resta il fatto che una sana esigenza di problematizzazione appariva più viva e avvertita quindici anni fa di oggi. Per questo più ineludibile appare a chi scrive il richiamo alla necessità di un ritorno alla messa in questione, all'analisi e alla delucidazione dei concetti e delle categorie al centro del dibattito pubblico; un tentativo di chiarificazione (che il più delle volte si rivela al contempo una forma di decostruzione di più o meno coscienti abusi ideologici) che nella presente esposizione, per la centralità da esso assunta nel dibattito e negli avvenimenti degli ultimi tempi, avrà come obiettivo il concetto di guerra. Ciò non già – è bene specificarlo subito, dato che la strumentalizzazione di analisi come la seguente costituisce uno dei pilastri fondamentali dei discorsi ideologici contro cui essa è qui intesa – per contestare di per sé (ovvero nelle sue conclusioni) il tentativo di ricondurre i fatti di Parigi alla fattispecie *guerra*, quanto piuttosto per individuare ed esplicitare le condizioni alle quali tale identificazione può dirsi, sul piano argomentativo, validamente giustificata.

La posta in gioco appare tutt'altro che trascurabile, tanto per i governi quanto per i cittadini: ogni fattispecie comporta l'adozione, non necessariamente consapevole, di determinate categorie concettuali (e, sempre più frequentemente, immagini) a esso contigue o associate/associabili, a loro volta parte costitutiva di distinti (e spesso distanti) contesti e orientamenti tanto semantici quanto pratico-sociali. Un conto è parlare di tagli al personale, altro di razionalizzazione delle risorse umane: un taglio è generalmente doloroso, un'opera di razionalizzazione altrettanto generalmente augurabile (per non richiamare qui l'esempio principe, ovvero lo scarto decisivo tra definire un'azione armata «guerra» o «missione di pace» o «intervento umanitario»). In altre parole, ogni determinazione concettuale ha immediate e determinanti conseguenze normative, la cui centralità ideologica un'indulgente letteratura – più colpevolmente se filosofica, in quanto dimentica del primo compito critico, suo proprio, di determinazione dei concetti – il più delle volte si lascia ingenuamente sfuggire, salvo poi contrastarne l'applicazione quando ne ha ormai irrimediabilmente avallato le vincolanti premesse categoriali. Ad esempio, per rimanere al caso dei recenti attentati terroristici, qualificare gli attacchi di Parigi come atti di guerra significa, tra le altre cose, riconoscere agli attentatori lo status e le garanzie previsti per i combattenti dal diritto bellico.

Ciò premesso, cos'è una guerra, dunque? Quali sono le caratteristiche essenziali, ovvero necessarie e sufficienti, perché un conflitto, o comunque un'opposizione non altrimenti risolvibile, possa essere considerato una guerra? Quali sono gli elementi presenti in ogni conflitto armato, qualsiasi più specifica connotazione esso assuma?

Una delle insidie maggiori nel rispondere alle domande richiamate è data dal pregiudizio statutale relativo alle concezioni della guerra, operante almeno a partire dal XVI secolo: secondo tale visione, una delle condizioni necessarie affinché si possa parlare di guerra è che siano coinvolti attori statali o coalizioni di Stati; ciò comporta un ingiustificato doppio standard nel considerare le guerre civili o le guerre di uno Stato nei confronti di attori non statali<sup>2</sup>. Anche in rapporto a quanto detto, è opportuno considerare con attenzione la definizione di guerra proposta da Clausewitz, proprio in ragione del fatto che, nel momento di massimo splendore della forma statutale, l'inquadramento del generale prussiano non vincola il darsi del conflitto alla partecipazione degli Stati: «*La guerra è dunque un atto di forza che ha per scopo di costringere l'avversario a*

---

<sup>2</sup>Uno dei limiti maggiori di tale strategia consiste nella difficoltà di formulare un criterio adeguato per operare la distinzione tra guerre statali e guerre civili (come classificare, ad esempio, le guerre d'indipendenza?), specialmente alla luce del concetto di «guerra internazionalizzata» che si è andato affermando negli ultimi anni: cfr. I. Dettner, *The Law of War*, Cambridge University Press, Cambridge 2000, pp. 46-49.

sottomettersi alla nostra volontà»<sup>3</sup>. Come esplicitato poco dopo, il mezzo concerne la forza intesa in senso fisico (che Clausewitz qui oppone alla forza morale); il fine consiste nell'imporre la propria volontà al nemico.

La definizione di Clausewitz, a mio avviso, risulta ancora oggi di gran lunga la migliore<sup>4</sup>. La sua virtù principale consiste nel lasciare del tutto indeterminate (e quindi massimamente inclusive) le due principali componenti della definizione: il mezzo dell'atto (*a*) e il fine dell'atto (*b*). Certo, il mezzo deve essere rappresentato dalla forza fisica e il fine dall'imposizione della propria volontà al nemico; tuttavia, non viene ulteriormente specificato (e quindi surrettiziamente predeterminato) né di quali strumenti ci si serva per porre in atto la violenza, né quale sia la volontà che si vuole imporre all'avversario. Le componenti enumerate costituiscono pertanto le due condizioni necessarie e sufficienti per il darsi del conflitto: questo significa che, venendone meno anche solo una, non sarebbe più legittimo parlare di guerra (ad esempio, invece di quest'ultima, senza *a* avrebbe luogo una votazione democratica o una partita di calcio, senza *b* un torneo cavalleresco o una sfida alla roulette russa).

Se le due componenti rappresentano le condizioni necessarie e sufficienti per il darsi del fenomeno guerra, in base a esse si può pertanto distinguere sia tra ciò che è guerra e ciò che non lo è, sia – per quanto riguarda l'insieme delle fattispecie così definite – tra caratteristiche essenziali (appunto le due citate) e caratteristiche inessenziali (ogni altro aspetto, ivi compreso lo specifico modo in cui le due componenti individuate di fatto si presentino).

A riguardo della prima bipartizione, si è detto che, venendo meno anche una sola delle componenti definenti, non si può più parlare di guerra: in questi casi si ha un uso metaforico o traslato del termine, come nel caso di espressioni quali, ad esempio, «guerra all'evasione fiscale». A riguardo della seconda differenziazione, astraendo qui da fenomeni non riconducibili alle componenti della definizione (l'estensione geografica del conflitto, la vigenza del diritto di guerra<sup>5</sup>, ecc.), la non rilevanza del modo concreto in cui le componenti della definizione si presentano nella realtà autorizza a non considerare come fattispecie a sé stanti, ovvero indipendenti dalla definizione data, forme di guerra, ad esempio, nucleari, batteriologiche, dinastiche, coloniali. I quattro esempi dicono qualcosa di più, rispettivamente, sulle due condizioni necessarie e sufficienti: che i mezzi utilizzati sono armi nucleari o batteriologiche; che il fine è la conquista del trono o l'espansione dei propri possedimenti. Tali specificazioni, tuttavia, pur precisando la natura delle componenti, non aggiungono nessuna condizione ulteriore per la determinazione della fattispecie in quanto tale.

In conclusione, una definizione generalissima della guerra consiste essenzialmente nel mezzo e nel fine contemplati: il mezzo è l'uso della forza fisica, il fine è l'imposizione della propria volontà all'avversario. Caratterizzati in tal modo, mezzo e fine permettono di specificare ulteriormente il fenomeno.

Il mezzo consiste nella forza fisica, la quale può essere esercitata sia su cose che su persone. Con ciò si intende espungere dalla definizione qualsiasi atto si serva della sola violenza psicologica: essa è ovviamente presente in ogni guerra, ma di per sé, ovvero se disgiunta dalla violenza fisica,

---

<sup>3</sup>K. von Clausewitz, *Vom Kriege*, Dümmlers, Berlin 1832; tr. it. *Della guerra*, Mondadori, Milano 2001, p. 19.

<sup>4</sup>Contrariamente a quanto sostenuto nella maggior parte della letteratura, la definizione clausewitziana della guerra è quella riportata (tesi comprovata dal fatto che essa è contenuta in *Vom Kriege*, I.I.2., paragrafo intitolato proprio «Definizione», e messa in evidenza nel testo stesso); la tesi clausewitziana secondo cui la guerra non sarebbe altro che la continuazione della politica con altri mezzi, molto più citata e sempre accompagnata dall'immane avvertenza che essa sarebbe stata equivocata da gran parte degli studiosi, non individua viceversa una fattispecie, quanto un determinato rapporto tra guerra e politica. Invalidata o meno che sia questa seconda tesi dagli sviluppi contemporanei, rimane il fatto che la definizione fondamentale è la prima; che quest'ultima sia ancora valida, nonostante (nel caso) l'insostenibilità attuale dell'altra, costituisce semmai la riprova dell'acume del lungimirante generale prussiano.

<sup>5</sup>Bouthoul ritiene invece che ogni guerra, oltre a essere un fenomeno collettivo e violento, abbia uno specifico carattere giuridico, ovvero delle proprie regole giuridiche o consuetudinarie. Tuttavia, tale caratteristica, per un verso non trova riscontro nella definizione («La guerra è lotta armata e sanguinosa tra gruppi organizzati»: G. Bouthoul, *Les guerres. Éléments de polémologie*, Payot, Paris 1951; tr. it. *Le guerre. Elementi di polemologia*, Longanesi, Milano 1982, p. 43); per altro verso, si riferisce a una costante antropologica talmente ampia da risultare del tutto inadatta ai fini di una definizione (qualsiasi attività umana, infatti, è governata da azioni consuetudinarie).

non può essere considerata condizione sufficiente (sebbene possa essere ritenuta a buon diritto condizione necessaria). A sostegno di quanto detto è possibile addurre almeno due ragioni: la fattispecie della violenza psicologica, per un verso, è difficilmente accertabile (e pertanto facilmente strumentalizzabile, almeno in ambito macrosociale); per altro verso (e a un più fallibile livello fenomenologico), è una condizione presente in contesti molto distanti da ciò che comunemente intendiamo, pur nella sua vaghezza, con il termine «guerra».

Oltre a ciò, deve essere distinta dall'impiego della forza fisica ogni mera minaccia di ricorso a essa (la quale, del resto, può essere intesa come una forma particolare di violenza psicologica). Tale esclusione, da estendere anche alle minacce più estreme (ovvero incondizionate) è imposta, a mio avviso, da varie ragioni. In primo luogo, includere nel concetto di guerra anche la minaccia della violenza significa perdere la distinzione tra minacciare e dar vita a una guerra (su tutte, la Guerra fredda: “calda” nelle sue conseguenze anche belliche, ma pur sempre mai in atto per quanto riguarda i due attori principali), vale a dire la differenza tra potenza e atto, distinzione che una certa importanza in filosofia continua ad averla. In secondo luogo, la minaccia è forse ancor meno incontrovertibilmente verificabile di una violenza psicologica. Certamente molte minacce sono esplicite e ben accertabili; tuttavia è opportuno osservare – oltre al fatto che sono in buona misura i casi controversi quelli in base ai quali si giudica la validità di una teoria – come di per sé la minaccia, a differenza della guerra in atto, possa non presentare alcuna corrispondenza effettiva tra quanto minacciato e quanto di fatto attuato/attuabile. Infine, è assolutamente necessario tener conto del fatto che una minaccia può essere tacita e tuttavia molto più efficace, proprio in quanto intrinseca ai rapporti di forza vigenti (come è stato notato, affermare che «l'Unione Sovietica e l'Ungheria nel 1956 fossero due Stati sovrani era formalmente ineccepibile, ma una sostanziale sciocchezza»<sup>6</sup>).

Per quanto ovviamente contigue, le fattispecie della minaccia e della violenza psicologica andrebbero dunque distinte dal concetto di guerra. La prima, inserita dalla maggior parte degli studiosi come una formale aggiunta di scuola alla definizione di guerra (o, nel caso dello studio delle relazioni internazionali, quale elemento costitutivo dei rapporti di forza che regolano gli equilibri geopolitici), è in realtà la negazione di quest'ultima: se c'è una minaccia di guerra, non c'è una guerra; ricomprendere, dunque, entrambe le circostanze in una stessa definizione è una contraddizione in termini, con il nefasto quanto inevitabile corollario per cui spesso il trattamento normativo riservato alle due diverse realtà risulta il medesimo. Detto ciò, la minaccia è una forma di violenza, ma del tutto altra rispetto alla guerra, anche quando a essere minacciata sia proprio quest'ultima. Per quanto riguarda la violenza psicologica – certamente anch'essa a tutti gli effetti una forma di violenza – vale quanto detto in precedenza: una sua inclusione comporterebbe una identificazione quasi assoluta tra guerra e violenza *tout court*, il che renderebbe vano ogni tentativo di attribuire ai conflitti armati una natura (e una loro eventuale regolazione normativa) distinta da quella prevista per altre forme di violenza.

Del resto, una strutturale differenza di grado tra le due fattispecie in questione (violenza psicologica e minaccia di violenza) e la fattispecie della guerra propriamente intesa esiste ed è di notevole rilevanza: la violenza propria di quest'ultima, a differenza delle altre due, spesso non lascia spazio né dà il tempo per una controrisposta o, nel “migliore” dei casi, ne permette una esclusivamente violenta (non si dovrebbe infatti confondere l'irresistibile violenza esercitata nei

---

<sup>6</sup>L. Bonanate, *La politica internazionale fra terrorismo e guerra*, Laterza, Roma-Bari 2004, p. 14. Tale minaccia intrinseca ai rapporti di forza non è altro che l'effetto di quella che viene spesso definita «violenza strutturale» (o «sistemica» o «istituzionale»), ovvero una violenza conseguente dalla complessiva organizzazione sociale presente e pertanto non direttamente dipendente da singoli atti di volontà (cfr. J. Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, International Peace Research Institute, Oslo 1996; tr. it. *Pace con mezzi pacifici*, esperia, Milano 2000, pp. 2-4; P. Gilbert, *Terrorism, Security, and Nationality: An Introductory Study in Applied Political Philosophy*, Routledge, London-New York 1994; tr. it. *Il dilemma del terrorismo. Studio di filosofia politica applicata*, Feltrinelli, Milano 1997, pp. 125-129). Sulla problematica distinzione tra avvertimento e minaccia, riconducibile, in ultima istanza, esclusivamente all'intenzionalità dell'attore, cfr. R.E. Goodin, *What's Wrong with Terrorism?*, Polity Press, Cambridge 2006, pp. 80-85.

confronti dei singoli con la speculare e altrettanto costitutiva, almeno nella maggior parte dei casi, possibilità di rispondere da parte del gruppo di cui i primi fanno parte). Se con ciò si nega la possibilità di una risposta nonviolenta, nelle forme e per le ragioni che non è qui possibile esporre<sup>7</sup>, non si può al contempo non rimarcare come tale differenza, la cui base concettuale pur è individuata impeccabilmente dal pacifismo (che tuttavia tende a estenderla a ogni forma di violenza in quanto tale) sia normativamente decisiva: «La *fattispecie temporale* dell'azione acquista rilevanza morale in ragione del suo nesso con la possibilità di una *risposta umana*. La violenza fisica immediata impedisce alle nostre capacità umane di ragionare, negoziare e reperire alternative. [...] Al di là della sua capacità distruttiva, ciò che contraddistingue la violenza fisica è la pressoché sistematica impossibilità letterale di resisterle»<sup>8</sup>.

Passando a una più attenta disamina della fattispecie, la delineazione del fine sottende l'intenzionalità dell'atto. Nota al riguardo Armao: «L'elemento della volizione è fondamentale perché consente di discriminare tra la guerra e gli incidenti, ma anche tra essa e quegli stati di tensione (le crisi) o di aperta conflittualità che non degenerano in guerra proprio per la mancanza di questa determinazione a portare lo scontro fino al limite estremo dell'atterramento dell'avversario, ovvero per la residua disponibilità a soluzioni di compromesso»<sup>9</sup>. Rimarcata la componente intenzionale, la definizione clausewitziana del fine è applicabile con pari efficacia anche a quelle analisi dei conflitti armati secondo le quali le parti non si affronterebbero in vista di uno specifico obiettivo, ma sceglierebbero un pretesto qualsiasi per battersi: fine della guerra non sarebbe uno scopo esterno al conflitto, ma la guerra stessa. Ebbene, come detto, la tesi di Clausewitz non viene affatto invalidata: quand'anche l'obiettivo dichiarato fosse un mero pretesto, parimenti un gruppo cercherebbe comunque di imporre ad altri la propria volontà, sia che la si intenda come il perseguimento dell'obiettivo/pretesto per continuare a combattere, sia che la si individui nella volontà di costringere l'avversario a partecipare allo scontro.

Tuttavia, i termini impiegati nella definizione devono essere analizzati con maggior precisione: cosa si intende con «impiego della forza fisica» e «avversario»?

Partendo dal secondo concetto, è necessario chiarire subito che la definizione proposta è applicabile anche a fenomeni che non consideriamo guerra in senso proprio, come ad esempio un omicidio o anche un grave danno fisico volontariamente causato a terzi: entrambi sono atti in cui ci si serve della forza fisica per imporre la propria volontà all'avversario. Sembra opportuno, quindi, delimitare ulteriormente il concetto di avversario, che, nella definizione di Clausewitz è chiunque opponga resistenza fisica rispetto all'imposizione di una volontà altrui. A tal fine tre appaiono le soluzioni più accreditate in letteratura.

La prima consiste nell'operare una distinzione all'interno degli scopi della guerra ovvero, in termini clausewitziani, delle volontà da imporre: ciò che denota il nemico rispetto al semplice avversario è il perseguimento di certi fini e non altri. Afferma Bouthoul al riguardo: «Le *finalità* della guerra si distinguono da quelle del delitto e della violenza individuale. La guerra è a servizio degli interessi di un gruppo politico, il delitto e la violenza individuale non hanno in vista che l'interesse privato»<sup>10</sup>. La difficoltà maggiore di questa strategia argomentativa consiste nel dover fornire un criterio per distinguere l'interesse pubblico da quello privato, il che, come ammette lo stesso Bouthoul poco dopo, è tutt'altro che agevole, oltre che – ciò che più importa – storicamente e contestualmente condizionato. Non sembra, quindi, che una casistica dei fini della guerra possa condurre a una costante per la distinzione tra atti di violenza individuale e atti di violenza collettiva.

Una seconda e molto simile soluzione consiste nell'identificare collettivo e politico: la guerra sarebbe un atto di violenza che oppone due gruppi politici. Ma, anche in questo caso, delle due

---

<sup>7</sup> Sui limiti e le potenzialità del pacifismo, cfr. A. Salvatore, «Il pacifismo è un'alternativa valida?», *Fenomenologia & Società*, 2008/1, pp. 13-27.

<sup>8</sup> T. Govier, «Physical Violence in Political Contexts: Grounds for a Strong Presumption against Violence», in T. Shanahan (ed.), *Philosophy 9/11: Thinking about the War on Terrorism*, Open Court, Chicago-La Salle 2005, p. 119.

<sup>9</sup> F. Armao, *Capire la guerra*, FrancoAngeli, Milano 1994, pp. 16-17.

<sup>10</sup> G. Bouthoul, *Le guerre*, cit., p. 38.

l'una: il termine «gruppo politico» o non è che un altro modo per intendere un insieme di individui, senza alcuna caratteristica aggiuntiva, o viene connotato tramite un significato più pregnante, come, ad esempio, nella contrapposizione schmittiana amico-nemico<sup>11</sup>. Nel primo caso si sostituirebbe semplicemente un termine con un altro, senza risolvere la questione; nel secondo la delimitazione sarebbe eccessivamente restrittiva, dal momento che vi sono guerre che hanno scopi del tutto diversi dal fine esistenziale assolutizzato dal giurista tedesco (si pensi, ad esempio, ai sempre più frequenti idroconflitti e, più in generale, alle guerre per le risorse energetiche)<sup>12</sup>. Del resto, una definizione qualitativa del politico, anche minimalisticamente intesa – come nella declinazione formale di «unità politica», proposta, tra gli altri, da Hedley Bull – ricadrebbe nelle difficoltà considerate a riguardo della prima soluzione: impelagarsi negli impacci di una definizione del concetto di «politico», al fine di liberarsi delle difficoltà di una definizione realmente dirimente del concetto di «guerra», non sembra essere, in sostanza, una strategia argomentativa consigliabile<sup>13</sup>.

Un terzo tentativo di dirimere la questione avanza un criterio prettamente empirico, come tale vincolato a una riserva prassista: la guerra è un atto o una serie di atti di violenza che oppone due o più parti costituite da più individui (o «gruppi organizzati», per riprendere una definizione di Bouthoul meno impegnativa dei concetti di «gruppo politico» o «entità pubblica»<sup>14</sup>). Chiaramente si tratta di un criterio assai vago, che si limita a rimarcare il fatto che si parla di guerra solo in presenza di *più* individui tra loro contrapposti. Tuttavia, nella sua vaghezza esso è del tutto sufficiente per un'analisi del fenomeno nell'ottica che qui rileva, ovvero quella del reperimento di una definizione della fattispecie della guerra che non risulti viziata *ab origine* da impositive e tacite forme di esclusione poste in essere nel momento stesso in cui si intende individuare quale sia la violenza implicata in ogni possibile guerra.

Meno agevole è rispondere alla domanda relativa al concetto di forza fisica: si è detto che esso può essere applicato nei confronti tanto di cose che di persone, a esclusione, per quanto riguarda ovviamente il secondo caso, della violenza psicologica. Solitamente in filosofia politica la distinzione tra forza (fisica) e violenza viene ricondotta alla legittimità dell'atto: se riconosciuta, si ricorre al termine «forza», viceversa a «violenza»; dal momento che si sta qui analizzando descrittivamente il fenomeno della guerra, intendo i due termini come sinonimi. Alla luce di quanto detto, si può definire la forza fisica come *l'intervento fisico volontario di x nei confronti di y, esercitato contro la volontà di chi lo subisce, al fine di coartarlo*. Trattando di guerra, la definizione data deve essere ristretta ai casi di uccisione o grave danno fisico, accomunati dal fondamentale *carattere irreversibile e definitivo dell'ingiuria*. Ne consegue che qualsiasi strumento si riveli adatto a intervenire fisicamente su un altro individuo, in modo diretto o mediato, e potenzialmente in grado di imporre la volontà di chi se ne serve nei confronti di quest'ultimo dovrà essere incluso nei mezzi il cui utilizzo nel senso detto configura una fattispecie di guerra. Va infine specificato che per la volontarietà è sufficiente la consapevolezza delle conseguenze violente (verso terzi) di un'azione,

---

<sup>11</sup>Una ripresa contemporanea della concezione schmittiana della guerra è presentata da Gelven, il quale definisce quest'ultima come «un'estesa e violenta lotta tra il *noi* e il *loro* con rilevanza storica e valori comuni, basata su principi razionali ed esigente sacrifici dai suoi eroici partecipanti in un terribile gioco il cui fine è la vittoria di ciò che è nostro e la sconfitta di ciò che è loro» (M. Gelven, *War and Existence: A Philosophical Inquiry*, The Pennsylvania State University Press, University Park 1994, p. 22).

<sup>12</sup>In realtà, per quanto riguarda il rapporto tra identità e risorse, relativamente alle cause dei conflitti contemporanei, si potrebbe marxianamente sostenere che le seconde, se non il fattore determinante, costituiscono in ogni caso quantomeno una concausa del ricorso alla violenza: cfr. M. Deriu, *Dizionario critico delle nuove guerre*, EMI, Bologna 2005, pp. 262-265, 340-345. Sugli idroconflitti, cfr. V. Shiva, *Water Wars: Privatization, Pollution and Profit*, South End Press, Cambridge 2002; tr. it. *Le guerre dell'acqua*, Feltrinelli, Milano 2003; Id., *Globalization's New Wars: Seed, Water and Life Forms*, Women Unlimited, New Delhi 2005; tr. it. *Le nuove guerre della globalizzazione. Sementi, acqua e forme di vita*, UTET, Torino 2005.

<sup>13</sup>Lo stesso vale nel caso si ancori, come fa Armao, il concetto di collettivo a quelli di riconoscimento e legittimazione: cfr. F. Armao, *Capire la guerra*, cit., p. 16.

<sup>14</sup>«La guerra è la lotta armata e sanguinosa tra gruppi organizzati» (G. Bouthoul, *Le guerre*, cit., p. 43). Per gli sviluppi contemporanei della sociologia della guerra, cfr. S. Malešević, *The Sociology of War and Violence*, Cambridge University Press 2010.

siano esse lo scopo primario dell'attore o meno e indipendentemente dalla loro desiderabilità da parte dell'attore stesso.

Un ultimo argomento in favore di una certa duttilità nell'individuazione sia di coloro che prendono parte alla violenza sia del livello d'intensità di quest'ultima è data dai confini sempre più sfumati e incerti che dividono attualmente la guerra da altri fenomeni di violenza organizzata e/o criminale: irrigidire le maglie dei due parametri indicati significherebbe, quindi, rischiare di non rilevare uno dei principali tratti costitutivi degli attuali conflitti armati<sup>15</sup>.

A questo punto è possibile definire la guerra nel modo seguente: essa è *un atto o un insieme di atti volontari di violenza fisica su persone (e/o cose da cui dipende la loro immediata sussistenza in vita), il cui scopo è imporre la propria volontà all'avversario*. La violenza fisica deve essere ristretta ai casi specificati nel capoverso precedente (uccisione e grave danno fisico); la volontarietà deve essere assunta nel senso precisato (ovvero ricondotta alla sola consapevolezza, e non anche alla desiderabilità). Ogni ulteriore determinazione della fattispecie – pur intuitivamente esigibile, come nel caso del numero dei coinvolti e dell'intensità della violenza esercitata (parametri entrambi riconducibili in certo modo al grado di organizzazione delle parti implicate) – risulta solo empiricamente accertabile e comunque irrilevante ai fini dell'analisi normativa, della quale l'ambito descrittivo, con la definizione proposta, costituisce l'imprescindibile punto di avvio. Coerentemente con quanto detto, va ribadito che la definizione proposta esclude sia forme di violenza psicologica, sia ogni minaccia di atti ostili: in altri termini, né la «disposizione manifestamente ostile», descritta da Hobbes, né «il conflitto quale presupposto sempre presente come possibilità reale», teorizzato da Schmitt, ricadono nella fattispecie «guerra». La definizione di guerra avanzata appare neutrale (nel senso di meno restrittiva di quelle centrate su, o informate da, entità statuali o parastatali) in tre sensi distinti. In primo luogo, essa non fa dipendere la fattispecie dalla natura degli agenti coinvolti: chiunque, stanti i requisiti della definizione, può dar vita a una guerra, senza distinzioni ideologiche, morali o normative (neutralità rispetto alla natura degli agenti o *neutralità come indifferenza/imparzialità*, innanzitutto rispetto alla natura statale o meno delle parti coinvolte). In secondo luogo, la definizione è neutrale in quanto composta da termini descrittivi, e non prescrittivo-normativi (*neutralità semantica o valutativa*). Infine, essa nulla predetermina in rapporto alla possibilità di giustificare l'atto che individua: se la guerra possa essere giustificata o meno è una questione che, in sede di individuazione della fattispecie non è rilevante né opportuno dirimere (*neutralità rispetto alla giustificazione o normativa*).

Da ultimo è opportuno precisare che, se *nomina sunt consequentia rerum* (anche se nel prosiegua si cercherà di mostrare come in realtà, in larga e fondamentale parte, *rerum sunt consequentia nominum*), qualsiasi fenomeno ricada nella definizione data va considerato (e chiamato) guerra; il che significa che di qui in avanti termini come «conflitto armato», «conflitto a bassa intensità», «operazione militare diversa dalla guerra», «operazione di polizia internazionale», «intervento umanitario», «missione di pace», e così via, devono essere considerati quali sinonimi in tutto equivalenti (al netto della loro carica ideologica) al termine «guerra», il quale dunque viene qui considerato nel suo significato puramente e avalutativamente descrittivo (nei limiti in cui esso può concepirsi alla luce della svolta linguistica novecentesca). Infine, una certa diffidenza non guasta neanche in tutti quei casi in cui il termine *peace* sia impiegato come prefisso, quantomeno

---

<sup>15</sup> Sui caratteri delle nuove guerre, cfr. A. Colombo, *La guerra ineguale. Pace e violenza nel tramonto della società internazionale*, Il Mulino, Bologna 2006; P. Gilbert, *New Terror, New Wars*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2003; C.H. Gray, *Postmodern War: The New Politics of Conflict*, Guilford Press, New York 1997; Id., *Peace, War, and Computers*, Routledge, New York 2005; F. Mini, *La guerra dopo la guerra. Soldati, burocrati e mercenari nell'epoca della pace virtuale*, Einaudi, Torino 2003; H. Münkler, *Die neuen Kriege*, Rowohlt, Hamburg 2002; Id., *Der Wandel des Krieges. Von der Symmetrie zur Asymmetrie*, Velbrück, Weilerswist 2006; U.K. Preuß, *Krieg, Verbrechen, Blasphemie. Über die Zukunft globaler Nachbarschaft*, Wagenbach, Berlin 2003; M. Shaw, *The New Western Way of War: Risk-Transfer War and its Crisis in Iraq*, Polity Press, Cambridge 2005; R. Smith, *The Utility of Force: The Art of War in the Modern World*, Allen Lane, London-New York 2005; tr. it. *L'arte delle guerra nel mondo contemporaneo*, Il Mulino, Bologna 2009; R. Thornton, *Asymmetric Warfare: Threat and Response in the 21<sup>st</sup> Century*, Polity Press, Cambridge 2007; R. Väyrynen (ed.), *The Waning of Major War: Theories and Debates*, Routledge, London 2006.

per evitare il sarcasmo di Schmitt, il quale, in merito alla definizione puramente giuridica di guerra, osservava come quest'ultima non fosse altro che «un provvedimento pacifico accompagnato da battaglie di più o meno grande rilevanza»<sup>16</sup>. A tal riguardo, ferma convinzione di chi scrive è che la prima forma di critica di una errata o strumentale attribuzione dei caratteri della guerra a ciò che non lo è – così come, specularmente, di caratteri diversi da essa a ciò che è tale – passi per una scrupolosa riflessione critica circa i termini impiegati per riferirsi alle diverse realtà, linea che dovrebbe costituire il fronte primo e irrinunciabile per simili indagini<sup>17</sup>. Mai come nel caso della terminologia militare o, più in generale, concernente l'impiego della violenza, infatti, le parole sono pietre, notoriamente le prime armi: far slittare i concetti in questione da un ambito semantico a un altro significa veicolare implicitamente determinate precomprensioni, le quali rischiano di far perdere di vista la specificità delle questioni in gioco.

Alla luce della definizione di guerra proposta, stabilire se i recenti attentati di Parigi possano essere ricondotti o meno alla fattispecie così delineata richiederebbe una disamina di natura empirica delle variabili in gioco che, di per sé, esula dagli obiettivi del presente contributo. Ciò che risulta particolarmente utile sottolineare, al contrario, proprio alla luce dell'analisi svolta, è il carattere inevitabilmente *artificiale, agonistico e "aperto"* di ogni concetto, tanto nel suo processo di formazione quanto nella stabilizzazione delle sue applicazioni, la cui estensione semantica risulta strutturalmente oggetto di una incessante lotta per i significati (seppure il più delle volte non percepita come tale, ovvero nel suo portato di violenza, o comunque lotta, simbolica). Si riconsideri la definizione di guerra proposta: un atto o un insieme di atti volontari di violenza fisica su persone (e/o cose da cui dipende la loro immediata sussistenza in vita), il cui scopo è imporre la propria volontà all'avversario (dove la violenza è limitata ai casi di uccisione o di grave danno fisico, a sua volta contraddistinto dal carattere irreversibile e definitivo dell'ingiuria). Come ogni concetto, anche quello avanzato opera una delimitazione all'interno di un *continuum* semantico che può essere riscattata solo dal punto di vista argomentativo (vale a dire, senza che sia possibile dedurre la fondatezza da una presunta essenza metafisica o immutabile del fenomeno guerra). Ciò significa, per converso, che nessun uso del concetto può essere giustificato sulla base di un'illusoria corrispondenza tra una presunta realtà da esso indipendente e le categorie descrittive che il concetto stesso assume come rilevanti per il darsi della fattispecie.

Com'è possibile dunque giustificare l'adozione di un determinato concetto rispetto ad altre formulazioni proposte in merito a un determinato fenomeno? Per rimanere al caso qui rilevante, per quali ragioni il concetto di guerra difeso dovrebbe essere preferibile, ovvero maggiormente rispondente all'individuazione della fattispecie in oggetto? A mio avviso, tale interrogativo deve essere distinto in due ulteriori questioni. Per un verso, si tratta di chiedersi quali siano i criteri sostantivi che rendono l'estensione semantica del concetto di guerra proposto meglio attrezzato per rendere conto del fenomeno indagato. Per altro verso, è necessario chiarire le condizioni di accettabilità di una proposta teorica in quanto tale alla luce dell'impostazione costitutivamente anti-essenzialistica sopra richiamata.

Per quanto concerne la prima questione, la ragione di fondo consiste nel fatto che, come si è accennato, la definizione proposta risulta applicabile a un segmento più esteso del *continuum* in

---

<sup>16</sup>C. Schmitt, *Legalität und Legitimität*, Duncker & Humblot, München-Leipzig 1932; tr. it. parz. «Legalità e legittimità», in Id., *Le categorie del "politico"*, Il Mulino, Bologna 1972, p. 132.

<sup>17</sup>A tal proposito, cfr. F. Mégret «“War”? Legal Semantics and the Move to Violence», *European Journal of International Law*, 2002/2, pp. 361-400, in cui sono indicate le seguenti conseguenze derivanti da una errata o strumentale applicazione della fattispecie della guerra a ciò che non si configura come tale: la creazione di «un tipo di stato di eccezione idealtipico sul piano interno e internazionale», l'estensione del concetto di legittima difesa e l'esclusione di ogni soluzione alternativa. Infine, particolare attenzione deve esser riservata al (possibile) fuorviante riduzionismo sotteso all'uso metaforico del linguaggio impiegato per giustificare il ricorso alla forza: cfr. R. Kuusisto, «Framing the Wars in the Gulf and in Bosnia: The Rhetorical Definitions of the Western Leaders in Action», *Journal of Peace Research*, 1998/2, pp. 603-620; G. Lakoff, «Metaphor and War: The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf», in B. Hallett (ed.), *Engulfed in War: Just War and the Persian Gulf*, Spark M. Matsunaga Institute for Peace, University of Hawaii, Honolulu 1991, pp. 95-111.

oggetto, con ciò scongiurando (o comunque riducendo) il rischio di una surrettizia eliminazione di fenomeni che pur presentano le medesime caratteristiche delle fattispecie che, a opera delle stesse definizioni semanticamente meno estese, vengono riconosciute come contesti di guerra (ed è proprio facendo leva sulla compresenza di tali caratteristiche che risulta possibile una critica interna di dette definizioni, alla luce della quale appare evidente come l'onere della prova delle esclusioni effettuate spetti ai difensori delle definizioni più restrittive). Nello specifico, la definizione proposta non predetermina né la natura degli attori né i mezzi tramite cui si esercita violenza fisica né il fine in vista del quale essa è esercitata. Ciò permette, e anzi impone, di includere tra le guerre a tutti gli effetti, per fare un esempio, i conflitti economici, siano essi dichiarati (embargo, blocchi commerciali) o meno (sottrazione o sfruttamento di risorse primarie). Beninteso, non ogni conflitto economico è una forma di guerra: per essere ricompreso nella fattispecie rilevante, esso deve agire direttamente e volontariamente su quei beni senza i quali un gruppo di individui non sarebbe in grado di mantenersi o, detto altrimenti, da cui dipende la sopravvivenza di un contesto di vita (o di parti di esso). Da questo punto di vista, la globalizzazione delle merci e dei rapporti di dipendenza di ogni singola comunità dal sistema economico planetario rende molti degli attuali blocchi commerciali – tattica che ancora Clausewitz considerava una misura minore ai fini dell'esito del conflitto (ma che significativamente già Schmitt avrebbe trattato ampiamente<sup>18</sup>) – vere e proprie forme di guerra.

Per quanto concerne la seconda questione, si tratta di esplicitare i presupposti impliciti della definizione proposta, in modo da poterli oggettivare e renderli passibili di ogni possibile riconsiderazione critica (e non sarà inutile rimarcare come la rilevanza di una simile demarcazione, ovvero tra presupposti impliciti e applicazioni concrete, comprovi ancora una volta la necessità di una previa opera di riflessione, chiarificazione e determinazione dei concetti, non solo da parte del discorso filosofico). Il che equivale a esplicitare le condizioni epistemiche alle luce delle quali la proposta che si avanza assume la sua cogenza argomentativa, ovvero a interrogarsi riflessivamente sulle condizioni necessarie che rendono la propria proposta sostenibile, dopo essersi spesi nel dimostrare la non necessità delle condizioni assunte come necessarie dalle proposte di definizione alternative. Di due condizioni si è già discusso, vale a dire l'esclusione tanto della minaccia quanto della violenza psicologica dai caratteri costitutivi della fattispecie. Vi sono tuttavia, nella definizione di guerra proposta, altre due tacite condizioni, la cui meno evidente vigenza rende ancora più urgente una loro esplicitazione. La prima consiste nell'identificazione immediata della conservazione della vita (propria o altrui) quale somma ingiuria arrecabile alla controparte: ciò significa derubricare tutte quelle fattispecie in cui le potenziali vittime antepongono alla loro stessa vita un bene di altro genere (ad esempio, per limitarsi a casi tutt'altro che isolati nella storia dei conflitti armati, la conservazione della propria dignità personale, la difesa di irrinunciabili principi morali, il sacrificio in favore di terzi) e la cui privazione, pertanto, presenta il medesimo *carattere irreversibile e definitivo* che, nella definizione proposta, si è limitato all'uccisione o al grave danno fisico. Il secondo presupposto consiste nell'altrettanto immediata identificazione tra violenza di intensità estrema e violenza fisica letale; il che, oltre alla già menzionata violenza psicologica, esclude un altro tipo di violenza, forse il più diffuso: la violenza indiretta o strutturale<sup>19</sup>. Il concetto di violenza strutturale estende l'analisi dalla violenza diretta attuale alla *violenza indiretta o potenziale*, ovvero a forme di violenza che sembrano non implicare un esecutore materiale che

---

<sup>18</sup>Cfr. Schmitt, *Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung*, Klett-Cotta, Stuttgart 1954; tr. it. *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo*, Adelphi, Milano 2002, pp. 88-92. Schmitt sottolinea anche il carattere di non discriminazione che la guerra commerciale (per il giurista tedesco «guerra marittima») necessariamente implica: essa, infatti, si fonda «sull'idea che debbano essere colpiti il commercio e l'economia del nemico. In una guerra simile, “nemico” non è soltanto l'avversario che combatte, bensì qualsiasi cittadino nemico, e infine anche il neutrale che commercia e mantiene relazioni economiche con il nemico. [...] La natura stessa di questi mezzi peculiari della guerra marittima implica che siano diretti tanto contro i combattenti quanto contro i non combattenti. Un blocco degli approvvigionamenti, in particolare, colpisce indifferentemente l'intera popolazione del territorio che vi è sottoposto: militari e civili, uomini e donne, vecchi e bambini» (ivi, p. 90).

<sup>19</sup> Cfr. J. Galtung, *Pace con mezzi pacifici*, cit.

agisce intenzionalmente in tal senso. Si definisce *strutturale* (o, in diversa tradizione e con altri intenti critici, *simbolica*) appunto perché connaturata alle forme e ai modelli interazionali propri della struttura sociale operante in un determinato contesto: la struttura costituisce pertanto il mezzo tramite cui la violenza originariamente esercitata per determinare la sussistente gerarchia sociale viene trasmessa e perpetuata. Tale genere di violenza, in sostanza, concerne l'insieme delle forme non letali di sfruttamento e repressione, intrinseche alla stessa struttura sociale (e spesso non consapevolmente dominate), la cui differenza con il concetto di violenza diretta o attuale è sia solo di grado, sia – ciò che risulta ancora più problematico dal punto di vista della liceità di una sua esclusione (almeno da un punto di vista normativo, che pure qui si è cercato di mettere tra parentesi) – dovuto all'impossibilità da parte del soggetto sfruttato di adottare forme di resistenza la cui attuazione comporterebbe un ricorso alla violenza fisica letale da parte della parte sfruttatrice (impossibilità dovuta sia a una deprivazione oggettiva nei mezzi e nelle risorse disponibili, sia alla difficoltà di ricondurre l'insieme dei fenomeni di sfruttamento in questione a precise e univoche responsabilità individuali).

Come si vede già da questa breve discussione del concetto di guerra (e della necessità di una sua più precisa individuazione), la delimitazione di ogni fattispecie appare tanto vitale quanto sempre contrastata e attuabile solo a determinate condizioni, sia di natura epistemica sia di rilevanza pratico-sociale. Di fronte a un simile scenario, il filosofo (soprattutto politico) è chiamato a resistere a due opposte tentazioni, entrambe dalle conseguenze nefaste: da un lato quella di allargare troppo le maglie criteriologiche del concetto di volta in volta in discussione (pena la ricaduta in una notte in cui, com'è noto, tutte le guerre rischiano di risultare indistinguibili); dall'altro e all'estremo opposto, quello di stringere troppo tali maglie, con il rischio non meno esiziale che si perda contezza del fatto che il concetto approntato è l'esito ultimo di un'operazione di selezione arbitraria (il che – si badi – non significa affatto né relativistica né indebita né ingiustificabile) delle variabili rilevanti all'interno di un *continuum* semantico-sociale con cui, pertanto e inevitabilmente, il concetto così delineato conserva più o meno evidenti connessioni e rimandi, sempre passibili di nuove declinazioni, oltre e al di là della cesura operata dalla selezione concettuale (sempre a rischio di scadere in censura, dettata da più o meno evidenti interessi nel propagare una data definizione a scapito di altre). Difendere sul piano argomentativo un concetto come più cogente di altri e al contempo esplicitare ogni parzialità e omissione inevitabilmente sottesa al processo che ha condotto alla delineazione di esso si rivelano non solo operazioni compostibili, ma, ben più radicalmente, condizioni di possibilità di ogni discorso critico, il quale, in quanto tale, ha come suo compito preliminare un'attenta analisi dei termini che impieghiamo per riferirci, e al contempo costruire, la realtà sociale.